

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 224

**Cont. n. 949/13/FR. F.I. S.r.l. c/Regione Puglia. Tribunale Civile di Foggia. Opposizione a sequestro conservativo. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Giuseppe Prencipe.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con atto notarile rep. 43103/2009 per notar Francesco Paolo Pepe da Foggia, veniva stipulato un atto di trasferimento immobiliare tra la sig.ra B.T. e la Società F.I. S.r.l. relativo alle particelle 5338 e 5339 del foglio 96 del Catasto del Comune di Foggia, con contemporanea promessa di trasferimento di immobili da costruire sulle medesime particelle da parte della Società F.I. S.p.A. a favore dei Sig.ri L.M.A., L.R.A. e P.G., congiunti della Sig.ra B.T.;
- con atto di citazione, la F.I. S.r.l. conveniva in giudizio la sig.ra B.T. ed i sig.ri L.M.A., L.R.A. e P.G., congiunti della Sig.ra B.T., perché il giudice accertasse e dichiarasse la nullità della compravendita in quanto le particelle in argomento, alla data della stipula dell'atto di trasferimento dei predetti immobili, risultavano incommerciabili ed inalienabili, in quanto rientranti nel Demanio armentizio della Regione Puglia e, relativamente alla particella 5339, anche perché gravata da livello a favore del Capitolo Cattedrale Santa Maria Maggiore di Foggia mai affrancato, con conseguente proprietà demaniale per accessione degli immobili ivi esistenti, nonché per dichiarata contrarietà alla disciplina imperativa inerenti i beni demaniali e di uso civico;
- la F.I. S.r.l. chiedeva, altresì, che venisse dichiarata la nullità della collegata conseguente promessa di trasferimento degli immobili da costruire sulle particelle 5338 e 5339 del fg. 96, stipulata con il medesimo atto notarile a favore dei Sig.ri L.M.A., L.R.A. e P.G., congiunti della Sig.ra B.T., quale contropartita del trasferimento degli immobili da parte della Sig.ra B.T., attesa l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione della F.I. S.r.l. di corrispondere ai congiunti della Sig.ra B.T. beni in cambio del trasferimento di immobili che quest'ultima non poteva alienare in quanto demaniali;
- con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i Sig.ri L.M.A., L.R.A. e P.G., spiegando domanda riconvenzionale e proponendo domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., con trasferimento a loro favore, in ragione di un terzo ciascuno ed in proprietà indivisa, previo pagamento del saldo di Euro 5.000,00, di usufrutto e nuda proprietà degli immobili oggetto di promessa di trasferimento;
- in via subordinata, chiedevano che venisse dichiarata la risoluzione del contratto per decorso del termine essenziale, ovvero venisse pronunciata la risoluzione del medesimo contratto per grave inadempimento della F.I. S.r.l., con obbligo al risarcimento del danno da quantificarsi anche in via equitativa;
- veniva autorizzata la chiamata in causa del Sig. S.S., socio di maggioranza e amministratore unico della F.I. S.r.l., che decedeva in data 08.10.2013; e venivano, così, evocati in giudizio i suoi eredi;
- la causa veniva interrotta per il decesso del procuratore della F.I. S.r.l. e gli attori provvedevano alla riassunzione con udienza svoltasi il 30.10.2015, e concessione dei termini ex art. 186 VI comma c.p.c.;
- con ricorso per sequestro conservativo avanzato contro la F.I. S.r.l. per asseriti inadempimenti contrattuali, i Sig.ri L.M.A., L.R.A. e P.G. adivano il Tribunale di Foggia, proponendo istanza per sequestro conservativo da eseguire sul patrimonio immobiliare e mobiliare della Società F.I. S.r.l. e degli eredi del Sig. S.S., nel timore di perdere, nelle more della definizione del giudizio, la garanzia patrimoniale dei propri crediti;
- risulta, pertanto, opportuno proporre opposizione a sequestro conservativo dinanzi al Tribunale Civile di Foggia;
- tanto premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ed in ragione dell'assenza del Presidente dalla sede istituzionale, il Vice Presidente della G.R. in carica, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto regionale, attesa l'urgenza, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giuseppe Prencipe, del foro di Foggia, già officiato nel giudizio monitorio e nei giudizi connessi, al fine di costituirsi nel prefato

giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, con proprio provvedimento del 10.12.2015, salvo ratifica della G.R.;  
E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € € 5.138,64= comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: Euro 1.200.000,00

SETTORE DI SPESA: Area Finanza a Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad **€ 5.138,64= comprensivo di IVA e CPA, (di cui € 4.050,00 per compensi professionali, € 162,00 per CAP, € 926,64 per IVA)**, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'avv. Giuseppe Prencipe, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a complessivi **€ 1.541,59= comprensivo di IVA e CPA;**

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel predetto giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Foggia come in epigrafe indicato;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Giuseppe Prencipe del Foro di Foggia;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano